

(N. 734)
Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Lavori pubblici**
(TUPINI)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**
(GRASSI)

col **Ministro delle Finanze**
(VANONI)

col **Ministro del Tesoro**
(PELLA)

col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**
(SEGNI)

col **Ministro dei Trasporti**
(CORBELLINI)

e col **Ministro *ad interim* dell'Industria e del Commercio**
BERTONE

NELLA SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1949

Attribuzioni ad un Commissario straordinario delle facoltà necessarie per provvedere alla disciplina, al controllo e al coordinamento delle attività inerenti all'energia elettrica.

ONOREVOLI SENATORI. — La legislazione italiana, che fin dal 1916 assicurò lo sviluppo dell'industria idroelettrica con il decreto-legge 20 novembre 1916, modificato nel 1919 e integrato col vigente testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, pur costituendo un modello per le legislazioni straniere nel campo della utilizzazione delle acque, non ha però avuto ancora un sufficiente sviluppo per quanto concerne l'intervento statale nell'esercizio degli impianti elettrici, mentre in altre nazioni sono sorti tra il 1925 ed il 1935 enti statali o di diritto pubblico investiti dell'alta sorveglianza, del controllo, ed in taluni casi della gestione di particolari settori dell'industria elettrica. Così in Gran Bretagna fu creato nel 1926 il Central Electric Board, che costruendo una vasta rete di linee di interconnessione (il « Grid ») si interponeva fra produttori e distributori, determinando l'ammasso totale dell'energia elettrica.

In Francia nel 1935 veniva istituito il Consiglio superiore dell'elettricità, e più tardi un ente centrale, con diramazioni periferiche corrispondenti a nove zone distrettuali.

Soluzioni più drastiche si operavano in Germania, in Giappone e, ovviamente, nell'U.R.S.S. dove l'industria è completamente statale.

L'inconveniente dell'assoluta assenza di ogni organizzazione statale di supervisione in Italia cominciò a far sentire i suoi effetti allo scoppio della guerra: e l'Ufficio mobilitazione energia elettrica (UMET), sorto qualche anno prima con finalità particolari relative alla condotta della guerra, non giunse a colmare la lacuna, sia per le sue interferenze con gli organismi militari, sia soprattutto per difetto di poteri.

Successivamente, l'effetto delle gravi distruzioni operate dall'esercito tedesco in ritirata nel settore elettrico dell'Italia centro-meridionale, quello della mancata o ridotta attività dei costruttori di impianti di produzione nel periodo bellico e post-bellico, la concomitante anormale magra dei fiumi che ridusse notevolmente la produzione delle centrali esistenti, tutto quel complesso di cause che provocò l'attuale crisi dell'energia con grave detrimento della ripresa industriale della Nazione, richiamarono l'attenzione della opinione pubblica italiana sugli inconvenienti che derivarono dall'assenza di una qualsiasi azione da parte dello Stato in un così importante settore dell'economia italiana.

Alle necessità contingenti venne provveduto con la nomina di Commissari regionali ai sensi dell'articolo 132 del predetto testo unico, coordinandone l'azione per mezzo della Commissione centrale istituita col decreto legislativo luogotenenziale 3 aprile 1944, n. 95; ma tali provvedimenti, non sorretti da un organico inquadramento della questione, non poterono avere quella efficacia che sarebbe invece necessaria, e soprattutto non ebbero carattere permanente.

Al fine di un intervento permanente dello Stato nel controllo del settore elettrico tendevano varie proposte succedutesi dall'inizio del 1945 ad ora, sia per opera di questo e di altri Ministeri, sia per opera di privati.

L'ultimo schema proposto dal Ministero dei lavori pubblici tenendo conto, nel miglior modo, di tali proposte, prevedeva l'istituzione di un organo centrale (Comitato nazionale per l'elettricità), di controllo sull'esercizio degli impianti elettrici, con poteri idonei perchè la sua azione fosse efficace pure per l'aumento della produzione elettrica, mentre con altro provvedimento si proponevano alcune aggiunte e modifiche al testo unico del 1933, atte ad assicurare la costruzione di nuovi impianti elettrici e ad impedire l'ingiusto accaparramento delle concessioni da parte di richiedenti non disposti ad una sollecita attuazione.

Senonchè, è stato ritenuto più opportuno attribuire ad una sola persona i poteri necessari per disciplinare, coordinare e controllare le attività inerenti alla produzione, trasmissione distribuzione e utilizzazione dell'energia elettrica, già previste per il Comitato nazionale. E ciò dato che l'aggravarsi della situazione nel settore dell'elettricità impone l'adozione sollecita di provvedimenti urgenti, mentre l'attività del Comitato nazionale, a causa specialmente del numero rilevante dei suoi membri, sarebbe stata più lenta.

Pertanto il disegno di legge che si sottopone alla vostra approvazione attribuisce ad un Commissario straordinario assistito da una ristretta Giunta tecnica le facoltà necessarie per disciplinare il settore dell'energia elettrica comunque prodotta, con unità di direttive in tutto il territorio nazionale, escluse le isole, che per la loro configurazione geografica si trovano di fatto in una particolare situazione,

che non può influire nè essere influenzata da quella del resto del Paese.

Il Commissario dovrà altresì studiare e sottoporre ai Ministeri competenti proposte di provvedimenti atti ad incrementare la produzione di energia elettrica. È innegabile infatti che il problema dell'energia elettrica ha due aspetti: l'uno di distribuzione, contingente, concernente la migliore e più equa utilizzazione dell'energia che si produce attualmente, l'altro di produzione, la cui soluzione richiede i provvedimenti necessari per adeguare la produzione al fabbisogno non solo attuale ma quale potrà essere in avvenire, in relazione al progresso industriale, agricolo e sociale in tutta Italia.

In relazione a quanto sopra esposto il Commissario dovrà:

a) provvedere alla formazione di un piano di costruzione dei nuovi impianti di produzione e di riordino di quelli esistenti nonchè di sviluppo e di riordino degli elettrodotti ad alta tensione; le direttive contenute nei piani suindicati dovranno essere tenute presenti in sede di concessione ed autorizzazione dei nuovi impianti e per le eventuali varianti da introdurre in quelle già accordate;

b) fare proposte per quanto concerne la organizzazione da predisporre per il passaggio allo Stato (articolo 26 testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775) delle grandi derivazioni, nonchè delle grandi linee di trasporto dell'energia elettrica ad alta tensione;

c) seguire e controllare la costruzione e l'esercizio degli impianti elettrici e delle reti di trasporto, proponendo i provvedimenti atti ad assicurare la regolarità delle costruzioni, nonchè la continuità della produzione e la migliore distribuzione della energia;

d) seguire e controllare l'unificazione delle frequenze e delle tensioni nonchè ogni altra unificazione nel campo elettrico.

Ad affiancare l'attività del Commissario è prevista una Giunta tecnica di quattro membri, che saranno scelti d'intesa tra i Ministeri più direttamente interessati alle questioni della elettricità.

La durata dell'incarico al Commissario è prevista per un anno. È consentita tuttavia la proroga per un secondo anno. Entro tale termine quindi il Commissario deve assolvere i compiti ad esso affidati. Si è ritenuto opportuno

dare una durata temporanea all'incarico, per stimolare l'attività del Commissario. È ovvio che in seguito alle proposte dello stesso Commissario e agli studi delle Amministrazioni interessate, sarà necessario pensare all'organizzazione permanente che dovrà in avvenire seguire e disciplinare, nel superiore interesse della collettività, la produzione, la distribuzione ed il consumo dell'energia elettrica, tenuto anche conto che nel frattempo cominceranno a maturarsi le scadenze dei termini fissati nei decreti e nei disciplinari di concessione delle acque pubbliche utilizzate per produzione di energia elettrica e intanto sarà almeno parzialmente attuato il programma degli impianti termici.

Di particolare importanza sono le disposizioni previste negli articoli 4 e 7 del disegno di legge in esame. Il primo di essi dispone che i provvedimenti emanati dal Commissario straordinario, sentita la Giunta tecnica, sono immediatamente esecutivi ed obbligatori nei riguardi di chiunque comprese le Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo.

Tale disposizione è necessaria per evitare espedienti dilatori che potrebbero essere posti in opera, con grave pregiudizio per il raggiungimento dei fini cui si tende con la nomina del Commissario.

Considerata tuttavia la particolare situazione delle Ferrovie dello Stato che con i loro impianti producono una quantità di energia superiore al loro fabbisogno tanto che il supero viene messo a disposizione delle utenze private, si dispone che i provvedimenti che interessino direttamente la fornitura dell'energia per la trazione elettrica delle dette Ferrovie saranno emanati sentito il Ministero dei trasporti. Lo stesso articolo dispone che contro i provvedimenti del Commissario è ammesso ricorso solo per illegittimità o eccesso di potere e che il ricorso non ha effetto sospensivo e ciò sempre allo scopo di evitare espedienti dilatori, pur non sopprimendo la tutela giurisdizionale garantita ai cittadini dalla Costituzione.

L'altro articolo (il 7) dà al Commissario speciali poteri per l'esecuzione d'ufficio, in caso di frequenti interruzioni e sospensioni, nonchè di inadempienza alle disposizioni emanate a norma del predetto articolo 4.

Tali poteri sono quelli attualmente spettanti al Ministro e al Ministero dei lavori pubblici in base al vigente articolo 54 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775. Essi sono giustificati dalla anormalità della situazione, che si può verificare per cause eccezionali, e dalla inerzia del concessionario.

Il controllo dell'osservanza delle disposizioni commissariali è affidato ai Prefetti. Finora i Prefetti sono stati affiancati da speciali Commissioni provinciali. Data la struttura della gestione commissariale e considerati i poteri attribuiti al Commissario, non sembra più necessaria l'opera delle Commissioni tanto più che negli ultimi tempi l'attività delle Commissioni è stata assorbita da quella dei Commissari regionali, sicchè esse non hanno avuto modo di dare utile apporto alla soluzione dei problemi dell'elettricità.

Per lo svolgimento dell'attività commissariale è prevista la costituzione di un ufficio, cui potranno essere addetti funzionari dello Stato nonchè estranei all'Amministrazione particolarmente esperti nei problemi dell'elettricità cui possono essere affidati speciali incarichi temporanei di studio. Con tale sistema, mentre si evita l'assunzione di nuovo personale anche a contratto, in conformità alle vigenti disposizioni, si darà modo al Commissario di valersi di persone particolarmente esperte, che del resto, data la temporaneità dell'incarico, difficilmente accetterebbero un impiego non di ruolo dallo Stato.

La determinazione della misura delle indennità al Commissario e ai membri della Giunta sarà fatta con decreto del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con quello del tesoro da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge.

Le spese relative comprese quelle per il funzionamento dell'ufficio graveranno sul capitolo 47 del bilancio dei lavori pubblici per il corrente esercizio e su quelli corrispondenti degli esercizi prossimi. Come è noto i fondi stanziati in tale capitolo provengono, in parte dai versamenti che i concessionari sono tenuti a fare a norma dell'articolo 225 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sicchè in definitiva una quota delle spese afferenti alla gestione commissariale sarà sostenuta dai concessionari, il che sembra equo.

La nomina del Commissario straordinario renderà superflua l'attività che, con lodevole competenza e spirito di sacrificio gli attuali Commissari regionali, nominati a norma dell'articolo 132 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, hanno fin qui svolta; e pertanto con l'articolo 9 del disegno di legge si propone che detti Commissari cesseranno dagli incarichi con tale nomina.

L'inderogabilità delle disposizioni proposte è così manifesta, che non è nemmeno necessario sottolinearla e si confida pertanto che il Parlamento voglia dare la sua approvazione al disegno di legge con procedura d'urgenza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Sono attribuite ad un Commissario straordinario le facoltà necessarie per provvedere alla disciplina, al controllo e al coordinamento delle attività inerenti alla produzione, trasmissione, distribuzione ed utilizzazione della energia elettrica, comunque prodotta, assicurando unità di direttive in tutto il territorio della Penisola.

Il Commissario straordinario sottoporrà inoltre ai Ministeri competenti proposte di provvedimenti atti ad incrementare la produzione di energia elettrica.

Art. 2.

Il Commissario straordinario per l'elettricità è assistito da una Giunta tecnica composta da quattro membri.

Art. 3.

Il Commissario straordinario è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dell'industria e commercio, sentito il Consiglio dei Ministri. Egli dura in carica un anno e può essere riconfermato per un altro anno.

La Giunta tecnica è costituita con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste, dei trasporti, dell'industria e del commercio, e del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 4.

Tutte le disposizioni e le ordinanze emanate dal Commissario straordinario, sentita la Giunta tecnica, sono immediatamente esecutive ed obbligatorie nei riguardi di chiunque, comprese le Amministrazioni dello Stato anche se con ordinamento autonomo.

I provvedimenti che interessino direttamente la fornitura dell'energia per la trazione

elettrica delle Ferrovie dello Stato saranno emanati sentito il Ministero dei trasporti.

Contro i provvedimenti adottati dal Commissario straordinario è ammesso soltanto il ricorso al Consiglio di Stato per illegittimità o eccesso di potere. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 5.

Il controllo dell'osservanza delle disposizioni ed ordinanze emanate dal Commissario straordinario è demandato ai Prefetti.

Art. 6.

È costituito presso il Commissario straordinario apposito ufficio formato con personale dell'Amministrazione dello Stato anche non di ruolo, da assegnare nella posizione di comando entro limiti numerici, da determinarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello del tesoro.

All'ufficio medesimo possono altresì essere addetti estranei all'Amministrazione statale, particolarmente esperti sui problemi dell'energia elettrica, da nominarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello del tesoro, a norma delle disposizioni vigenti.

Il Commissario si vale, inoltre, degli uffici del Servizio idrografico del Genio civile e del Servizio lavori (impianti elettrici) delle Ferrovie dello Stato.

Art. 7.

Nel caso di frequenti interruzioni e sospensioni o comunque di anormalità nell'esercizio degli impianti elettrici che a giudizio del Commissario possono compromettere la regolarità del servizio, come pure negli altri casi di inadempienza alle disposizioni di legge e ai provvedimenti disposti a termini del precedente articolo 4, il Commissario diffida il concessionario ad eseguire entro congruo termine le operazioni necessarie. Ove il concessionario non provveda entro il termine prefisso, il Commissario ha facoltà di disporre, senz'altro, l'esercizio di ufficio a spese del concessionario stesso. Per tale esercizio si applicano le norme

del comma terzo, quarto, quinto, sesto e settimo dell'articolo 54 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, intendendosi sostituito il Commissario straordinario al Ministro e al Ministero dei lavori pubblici.

Art. 8.

Le misure del compenso e delle indennità spettanti al Commissario straordinario ed ai membri della Giunta tecnica saranno determinate con decreti del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello del tesoro, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Alle spese relative si provvederà con i fondi stanziati nel capitolo 47 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1949-50, approvato con

legge 31 ottobre 1949, n. 785, e corrispondenti degli esercizi successivi.

Sugli stessi fondi graveranno le spese per il funzionamento dell'ufficio di cui all'articolo 6, compresi gli emolumenti agli esperti estranei all'Amministrazione statale.

Art. 9.

Con la nomina del Commissario straordinario cessano i poteri dei Commissari regionali, di cui ai decreti del Presidente della Repubblica in data 20 settembre 1948 e 27 aprile 1949.

Art. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.